



# Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio IMU - ICI - TASI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

**N° 10 di Registro**

**Seduta del 28/03/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2022.**

L'anno *duemilaventidue* il giorno *ventotto* del mese di *marzo* alle ore *16:00*, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà n. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Il Consiglio comunale è riunito in modalità telematica in videoconferenza.

I criteri sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2020.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	MANGIANTE Gian Alberto – Sindaco	X			10)	ONETO Chiara	X		
2)	COVACCI Elisa Elena – Vice Sindaco	X			11)	ORBOLO Antonella	X		
3)	BARBIERI Matteo	X			12)	PIAZZE Stefano	X		
4)	BEANI Emilia Angela	X			13)	PITTAU Aurora	X		
5)	BERSAGLIO Danilo	X			14)	ROMANENGO Carlo	X		
6)	CORSI Laura	X			15)	SANGUINETI Luca	X		
7)	DI MARTINO Daniele	X			16)	STEFANI Guido	X		
8)	MAGGI Mario	X			17)	VACCAREZZA Elisa	X		
9)	MANGIANTE Luca	X			Presenti n. 17 Assenti n. == E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO				

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Matteo Barbieri**.

Si dà atto che partecipano a distanza, in collegamento in videoconferenza, i consiglieri:

Vaccarezza Elisa,  
Di Martino Daniele.

E' presente l'Assessore Esterno, **Arch. Enrico Piazza**.  
Assiste alla seduta il Segretario Generale, **Dott.ssa Grazia Mori**.

-----

**IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 09 DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: “APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2022.”.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 744, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76% ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che le aliquote base sono stabilite dall'art.1 L. 160/2019 secondo le seguenti modalità:

- per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento (comma 750);

- per i terreni agricoli, nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato con possibilità per i Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 754).

**VISTO** il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno di imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTI:**

- il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 che impone agli enti locali di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del federalismo fiscale, in modo da scegliere le fattispecie fra quelle individuate dal prospetto;

**PRESO ATTO** della Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 che ha stabilito che, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 756 la trasmissione della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa sul Portale del federalismo fiscale, come stabilito, in via generale, dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

**VERIFICATO** che non è stato ancora emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per l'anno di imposta 2022, non vi è l'obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

**CONSIDERATO** il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

**VISTO** il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito che al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale deve avvenire nel rispetto di caratteristiche tecniche elencate nello stesso decreto;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente deve essere fatta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dall'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997 che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che sancisce *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**PRESO ATTO** che:

- l'art. 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021, (c.d. “milleproroghe”) coordinato con la Legge di conversione n. 15/2022 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

- l'art. 3 comma 5-septiesdecies ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del D.lgs. 267/2000, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies.

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili per l'anno 2022 sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale A1 / A8 / A9 e relative pertinenze
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86% (di cui 0,76% riservata allo Stato)	1,06%	0,76% (azzerabile la sola quota riservata al Comune)	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

**PRESO ATTO** che il comma 743, art. 1, della L. n. 234/2021 prevede, per il solo anno 2022, una riduzione al 37,5% dell'aliquota IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e che tale disposizione rappresenta un'eccezione per il 2022 rispetto alla misura introdotta dal comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021);

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 16/05/2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), in conformità alle risultanze della Deliberazione n. 134/2018/PRSP/ della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria e di quanto previsto dall'art. 243 quater comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

**RICHIAMATO** l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 1 stabilisce che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto il commissario nominato ai sensi dell'art. 247 comma 1 è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato diverse dalla TARI , le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

**VISTA** la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 43 del 14/06/2019 con la quale si è preso atto dell'avvenuta applicazione delle aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita, dell'applicazione delle misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio smaltimento rifiuti, nonché la copertura del costo di gestione per i servizi a domanda individuale nella misura prevista dalle norme vigenti.

**RICHIAMATO** l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 2 sancisce che la delibera di cui al comma 1 non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

**RICHIAMATO** l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 3 sancisce che per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

**TENUTO CONTO** che che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che il citato articolo 1, comma 780, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**RICHIAMATO** l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 4 sancisce che resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle normative vigenti, le maggiorazioni, riduzioni , graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3 nonché di deliberare la maggior aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

**CONSIDERATO** che, in deroga all'art. 1 comma 746 della L. 160/2019, i terreni agricoli e i terreni incolti del Comune di Lavagna sono esenti dall'imposta a far data

dall'1/01/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che ripristina i criteri dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 per l'individuazione dei comuni ricadenti in aree montane e pertanto esenti.

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento per l'applicazione e la disciplina della nuova IMU approvato ai sensi della L. 160/2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/06/2020 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.09 del 28/03/2022..

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 9/04/2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;

**TENUTO CONTO** di quanto sopra enunciato, richiamati i limiti della potestà regolamentare stabiliti dalla L. 160/2019 e dal D. Lgs. 446/1997 e richiamata la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 16/05/2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), si rende necessario confermare per l'anno 2022 le aliquote IMU previste per l'anno 2021;

**ATTESO** quindi che l'aliquota ordinaria viene confermata nella misura del 1,06% e che l'articolazione delle aliquote per le varie fattispecie di immobili per l'anno 2022 sarà la seguente:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONI / RIDUZIONI BASE IMPONIBILE / RIDUZIONI</b>
<b>Abitazione principale di categoria A ad esclusione di A/1, A/8, A/9, A/10 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7</b> (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e fattispecie equiparate per legge ad abitazione principale ai sensi dell'art. 1 c. 741 L.160/2019	<b>ESENTE</b>	
<b>Abitazione principale di categoria A ad esclusione di A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7</b> (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto	<b>ESENTE</b>	



unitamente all'unità ad uso abitativo) <b>di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato</b>		
<b>Abitazione principale di categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</b>	<b>0,60%</b>	<b><i>Detrazione su base annua di € 200,00</i></b>
<b>Abitazione principale di categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <b>di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato</b></b>	<b>0,60%</b>	<b><i>Detrazione su base annua di € 200,00</i></b>
<b>Alloggi regolarmente assegnati come abitazione principale (incluse le pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP ad esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008</b>	<b>0,60%</b>	<b><i>Detrazione su base annua € 200,00</i></b>

pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/04/2008, adibiti ad abitazione principale		
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art. 9 c. 3-bis D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994 – <b>Immobili di categoria catastale D10 e immobili di altra categoria catastale riportanti l'annotazione in catasto del requisito di ruralità</b>	<b>0,10%</b>	
<b>Immobili di categoria catastale D compresi i POSTI BARCA</b> ad eccezione degli immobili di categoria catastale D10 (fabbricati rurali strumentali all'attività agricola)	<b>1,06%</b> <i>(di cui 0,76% quota riservata allo Stato e 0,30% quota riservata al Comune)</i>	
<b>Abitazioni di categoria catastale A ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 A9 e A/10 concesse in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente a condizione che:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u><i>il contratto di comodato sia registrato;</i></u></li> <li>– <u><i>il comodante possieda una sola abitazione in Italia (oltre a quella eventualmente posseduta ed adibita ad abitazione principale “prima casa” ad esclusione delle categorie catastali A1 A8 e A9);</i></u></li> <li>– <u><i>il comodante dimori e risieda anagraficamente nello stesso Comune (Lavagna) in cui è sita l'abitazione concessa in comodato.</i></u></li> </ul>	<b>1,06%</b>	<b><i>Riduzione del 50% della base imponibile ai sensi dell'art. 1 c. 747 L. 160/2019</i></b>

<p><b>Abitazioni di categoria catastale da A1 ad A9 concesse in locazione a persone fisiche con contratto regolarmente registrato <u>a canone concordato</u> di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431</b></p>	<p><b>1,06%</b></p>	<p><i><b>L'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1 c. 760 L. 160/2019</b></i></p>
<p><b>Aree fabbricabili (Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti individuati dall'art. 1 c. 741 lett. d) L. 160/2019)</b></p>	<p><b>1,06%</b></p>	
<p><b>Terreni agricoli o incolti</b></p>	<p><b>ESENTI</b></p>	
<p><b>Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti comprese le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE (anche per soggetti pensionati nei rispettivi paesi esteri di residenza)</b></p>	<p><b>1,06%</b></p>	
<p><b>Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia</b></p>	<p><b>1,06%</b></p>	<p><i><b>L'imposta è ridotta del 37,5% ai sensi dell'art.1 c. 743 L. 234/2021</b></i></p>

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 31/12/2021 con la quale è stato nominato funzionario responsabile del tributo IMU il Dott. Carlo Costa in qualità di Dirigente Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari e Culturali;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daria Gotelli la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento dei servizi e degli Uffici;

Il **Presidente** lascia la parola al **Sindaco** per l'illustrazione (che indica un refuso da eliminare nelle “...*Abitazione principale di categoria A/10 – studi professionali*) e, dopo l'intervento del Cons. Stefani, pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 17, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 01 (Di Martino).

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'esito della votazione di cui sopra,

### **DELIBERA**

1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di confermare per l'anno 2022 l'aliquota ordinaria nella misura del 1,06%;

3) di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU nella misura massima disposta dalla disciplina vigente da applicare con decorrenza 1° gennaio 2022 secondo la seguente articolazione:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONI / RIDUZIONI BASE IMPONIBILE / RIDUZIONI</b>
<p><b>Abitazione principale di categoria A ad esclusione di A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze C/2, C/6, C/7</b> (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e fattispecie equiparate per legge ad abitazione principale ai sensi dell'art. 1 c. 741 L.160/2019</p>	<b>ESENTE</b>	
<p><b>Abitazione principale di categoria A ad esclusione di A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7</b> (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <b>di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato</b></p>	<b>ESENTE</b>	
<p><b>Abitazione principale di categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7</b> (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</p>	<b>0,60%</b>	<i>Detrazione su base annua di € 200,00</i>
<p><b>Abitazione principale di categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7</b> (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto</p>	<b>0,60%</b>	<i>Detrazione su base annua di € 200,00</i>

unitamente all'unità ad uso abitativo) <b>di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato</b>		
<b>Alloggi regolarmente assegnati come abitazione principale (incluse le pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP ad esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008 pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/04/2008, adibiti ad abitazione principale</b>	<b>0,60%</b>	<b><i>Detrazione su base annua € 200,00</i></b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art. 9 c. 3-bis D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994 – <b>Immobili di categoria catastale D10 e immobili di altra categoria catastale riportanti l'annotazione in catasto del requisito di ruralità</b>	<b>0,10%</b>	
<b>Immobili di categoria catastale D compresi i POSTI BARCA</b> ad eccezione degli immobili di categoria catastale D10 (fabbricati rurali strumentali all'attività agricola)	<b>1,06%</b> <i>(di cui 0,76% quota riservata allo Stato e 0,30% quota riservata al</i>	

	<i>Comune)</i>	
<p><b>Abitazioni di categoria catastale A ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 A9 e A/10 concesse in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u><i>il contratto di comodato sia registrato;</i></u></li> <li>- <u><i>il comodante possieda una sola abitazione in Italia (oltre a quella eventualmente posseduta ed adibita ad abitazione principale “prima casa” ad esclusione delle categorie catastali A1 A8 e A9);</i></u></li> <li>- <u><i>il comodante dimori e risieda anagraficamente nello stesso Comune (Lavagna) in cui è sita l'abitazione concessa in comodato.</i></u></li> </ul>	<b>1,06%</b>	<b><i>Riduzione del 50% della base imponibile ai sensi dell'art. 1 c. 747 L. 160/2019</i></b>
<p><b>Abitazioni di categoria catastale da A1 ad A9 concesse in locazione a persone fisiche con contratto regolarmente registrato <u>a canone concordato</u> di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431</b></p>	<b>1,06%</b>	<b><i>L'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1 c. 760 L. 160/2019</i></b>
<p><b>Aree fabbricabili (Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti individuati dall'art. 1 c. 741 lett. d) L. 160/2019)</b></p>	<b>1,06%</b>	
<b>Terreni agricoli o incolti</b>	<b>ESENTI</b>	
<b>Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti comprese le unità immobiliari</b>	<b>1,06%</b>	

possedute da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE (anche per soggetti pensionati nei rispettivi paesi esteri di residenza)		
Una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	1,06%	<i>L'imposta è ridotta del 37,5% ai sensi dell'art.1 c. 743 L. 234/2021</i>

1) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inserita nel Portale del Dipartimento delle Finanze ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa;

2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daria Gotelli la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul Portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 17, votanti n. 17, favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 0.

Pertanto,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,



## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata con successivo atto. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.**

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
Avv. Matteo Barbieri

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Grazia Mori

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*